

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1532 del 01/04/2020
Oggetto	DPR N. 59/2013. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA MODENACETI SRL (Imp. v. Prada n.3) VIGNOLA (MO). Rif. Prot. n. 627/2019 SUAP del Comune di Vignola. Rif. Prat. n. 35380/2019 ARPAE SINADOC.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1580 del 01/04/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno uno APRILE 2020 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO:

DPR N. 59/2013. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).

DITTA MODENACETI SRL (Imp. v. Prada n.3) VIGNOLA (MO).

Rif. Prot. n. 627/2019 SUAP del Comune di Vignola.

Rif. Prat. n. 35380/2019 ARPAE SINADOC.

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce ad Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti;
- la Legge Regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

In data 12/12/2019 la Ditta MODENACETI SRL, avente sede legale in comune di Vignola (MO), v. Bonesi n. 5, quale gestore dell'impianto ubicato in comune di Vignola (MO), v. Prada n. 3, ha presentato al SUAP territorialmente competente la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, successivamente trasmessa ad ARPAE-SAC di Modena e assunta agli atti in data 17/12/2019 con prot. n. 193323;

La domanda è stata perfezionata con la documentazione integrativa volontaria assunta agli atti di ARPAE-SAC di Modena in data 27/01/2020 con prot. n. 12208;

La ditta nello stabilimento di cui sopra effettua attività di produzione e invecchiamento di aceto balsamico di Modena IGP e tradizionale DOP, aceti di vino e aceti provenienti da materie prime diverse dal vino;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta chiede di ricomprendere nell'Autorizzazione Unica Ambientale i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125);
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, sono ad oggi regolarmente in vigore i titoli abilitativi in materia ambientale di seguito indicati:

- Autorizzazione Unica Ambientale contenente il titolo abilitativo scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125), Determinazione AUA di Arpae - SAC di Modena n. 2345 del 14/05/2018;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06, Determinazione della Provincia di Modena n. 64 del 12/02/2009;

In merito all'impatto acustico la ditta nella domanda di AUA precedente ha presentato dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 con la quale il legale rappresentante della Modenaceti s.r.l. dichiara che lo stabilimento di Vignola in via Prada n. 3 rispetta i limiti previsti dal Piano Comunale di Zonizzazione acustica, così come certificato nella Valutazione di Impatto Acustico, redatta in marzo 2017 dal tecnico competente in acustica ambientale e conservata in azienda.

Con la Domanda ai sensi del DPR 59/2013 pervenuta ad Arpae il 17/12/2019 e successiva integrazione, il richiedente, consapevole delle sanzioni e delle pene previste dalla legge in caso di dichiarazioni non veritiere, dichiara, relativamente all'impatto acustico, l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo,

Sono stati acquisiti i seguenti pareri e contributi istruttori:

- parere favorevole, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, espresso dal Comune di Vignola, prot. n. 4454 del 05/02/2020, assunto agli atti di ARPAE Modena con prot. n. 15826 del 05/02/2020 ai fini delle emissioni in atmosfera;
- contributo istruttorio di ARPAE Modena – Distretto Area Sud -Maranello, come da nota tecnica prot. n.30482 del 25/02/2020, dalla quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

Considerato che con la Domanda ai sensi del DPR 59/2013, il richiedente dichiara, relativamente agli scarichi di acque reflue, l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo, si provvede d'ufficio ad integrare nell'AUA la vigente autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali senza apportarvi variazioni sostanziali.

La documentazione presente agli atti dei competenti Uffici di ARPAE-SAC di Modena consente di effettuare la relativa istruttoria;

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si può procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, comprensiva di tutti i titoli ambientali necessari per lo svolgimento della attività nello stabilimento di cui al presente atto;

Nel contempo si rende necessario revocare i corrispondenti titoli ambientali precedentemente rilasciati al Gestore dell'impianto medesimo.

Responsabile del procedimento è il Dott. Fausto Prandini, Funzionario unità A.U.A. e Autorizzazioni Settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5.

Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Le informazioni che devono essere note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell' "Informativa per il trattamento dei dati personali" consultabile presso la segreteria del S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

la Dirigente determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/2013 da rilasciare da parte del SUAP competente al Gestore della ditta MODENACETI SRL per l'impianto ubicato in comune di Vignola (MO), v. Prada n. 3, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06

2) di disporre la revoca dei titoli abilitativi vigenti elencati in premessa: Det AUA n. 2345 del 14/05/2018 adottata da ARPAE SAC di Modena (scarichi idrici) e Det. n. 64 del 12/02/2009 rilasciata dalla Provincia di Modena (emissioni in atmosfera);

3) di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:

- Allegato Acqua – Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).
- Allegato Aria – Attività di emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06.

4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

5) di disporre che il presente provvedimento ha **durata pari a 15 anni con scadenza al 03/04/2035**, fatto salvo quanto indicato nel provvedimento conclusivo rilasciato da SUAP competente.

A tal proposito, il presente provvedimento diviene esecutivo dal momento della sottoscrizione da parte del Dirigente del S.A.C. di ARPAE Modena, mantenendo l'efficacia dipendentemente dalla data di rilascio dell'atto conclusivo da parte del SUAP competente.

6) di stabilire che l'eventuale **domanda di rinnovo** dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;

7) eventuali **modifiche** che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate alla Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;

8) di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP del Comune di Vignola;

9) di informare che:

a) al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura	Comune di Vignola
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	ARPAE Sez. Prov.le di Modena

b) gli Enti di cui sopra, ove rilevino secondo le rispettive competenze e situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;

c) contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o di comunicazione;

d) ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

e) il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;

10) di dare atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico di Vignola, Struttura competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Il presente atto è pertanto escluso dalle verifiche in materia di documentazione antimafia da parte del S.A.C. di ARPAE di Modena.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

Allegato ACQUA

Ditta MODENACETI SRL (IMP. V. Prada n. 3) VIGNOLA (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) – Acque reflue industriali in pubblica fognatura

A - PREMESSA NORMATIVA

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1053 del 9/6/2003 ha emanato la Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 152/1999 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/1999 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 286 del 14/2/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

La parte terza del D.Lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale" e ss. mm. e ii. ha abrogato e sostituito il D.Lgs 152/1999;

Con l'articolo 124, comma 1, del suddetto decreto legislativo viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la L.R. 5/2006, con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/2006 e ss. mm. e ii.;

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1860 del 18/12/2006 vengono emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286/2005";

Il DPR 277/2011 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

Con la delibera dell'Assemblea Consortile n. 9 del 24/7/2006 è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

B - PARTE DESCRITTIVA

La ditta MODENACETI SRL, che svolge attività di produzione e invecchiamento di aceto balsamico di Modena IGP e tradizionale DOP, aceti di vino e aceti provenienti da materie prime diverse dal vino, è autorizzata per lo scarico di acque reflue industriali derivanti dagli impianti ubicati in comune di Vignola (MO), v. Prada n. 3, come da Allegato Acqua alla Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione di ARPAE-SAC di Modena n. 2345 del 14/05/2018, per la seguente configurazione che rimarrà invariata:

L'area sulla quale sorgono i manufatti è identificata nella cartografia di PRG come zona di tipo "D1 – artigianali e industriali prevalentemente edificate". La Ditta è insediata in via Prada già dalla metà degli anni '90 e da allora si sono susseguite alcune modifiche impiantistiche e strutturali che hanno portato alla situazione attualmente legittimata (tra cui l'installazione di un impianto di pretrattamento biologico dei reflui industriali prima dello scarico in pubblica fognatura).

Fanno parte dello stabilimento oltre alle aree produttive anche i locali destinati a spogliatoi del personale, gli uffici e due unità residenziali (al piano secondo del capannone che si affaccia su via Prada) raggiungibili da accessi dedicati.

L'approvvigionamento idrico deriva da acquedotto, e viene utilizzata acqua per il lavaggio delle attrezzature, dei tavoli di lavoro e dei pavimenti.

Nel piazzale non sono presenti aree per le quali debba essere previsto il trattamento delle acque di prima pioggia.

Relativamente agli scarichi di acque reflue, si ha la seguente configurazione:

- le acque reflue provenienti dai servizi igienici dello stabilimento, previo trattamento mediante fosse biologiche sono convogliate nella pubblica fognatura di via Prada con punto di scarico identificato in planimetria con S1;
- le acque meteoriche ricadenti sulle coperture dello stabilimento e sulle parti di piazzale senza rischio di contaminazione da stoccaggio e/o lavorazioni di materie prime e/o rifiuti, confluiscono con rete dedicata in parte ai pozzetti individuati in planimetria agli atti con il n.1 (lato Nord intersezione via Prada / via Sauro) e quindi sono convogliate assieme alle acque nere nella pubblica fognatura di via Prada con punto di scarico identificato in planimetria con S1. Un'altra porzione di acque meteoriche (lato Sud) viene invece convogliata nel fossato adiacente la ferrovia;
- le acque reflue industriali provenienti dal ciclo produttivo in esame sono condotte ad un impianto di sollevamento che le indirizza al depuratore posto nell'estremità Sud dell'area impiantistica; da qui le acque depurate ritornano verso via Prada dove tutte le reti si congiungono prima dello scarico S1.

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della DGR 286/05 e della DGR 1860/06, le acque meteoriche non contaminate non necessitano di autorizzazione per essere scaricate in acque superficiali o in pubblica fognatura.

Ai sensi del D.Lgs 152/06 e della D.G.R. 1053/03, le acque reflue della cucina / dei servizi igienici sono classificabili come "acque reflue domestiche" e sono pertanto sempre ammesse in pubblica fognatura ai sensi del Regolamento ATO del Servizio idrico integrato.

Ai sensi dell'articolo 74 del D.Lgs 152/06, le acque reflue provenienti dall'attività di produzione aceto balsamico e altri aceti confluenti in pubblica fognatura mediante lo scarico di cui sopra sono classificabili come "acque reflue industriali".

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Durante l'iter autorizzatorio per il rilascio della precedente A.U.A. sono stati acquisiti:

- il parere tecnico favorevole espresso dal Gestore delle fognature pubbliche con protocollo n. 45301 del 10.05.2018 acquisito agli atti con protocollo n. 45301 del 10.05.2018;

Considerato che con la Domanda di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta ad ARPAE-SAC di Modena in data 17/12/2019, assunta agli atti con prot. n.193323, il richiedente dichiara, consapevole delle sanzioni e delle pene previste dalla Legge in caso di rilascio di dichiarazioni non veritiere e di false attestazioni, relativamente agli scarichi di acque reflue, l'invarianza delle condizioni di esercizio rispetto alla condizione già autorizzata con Determinazione Dirigenziale n. 2345 del 14/05/2018, si provvede ad integrare nel presente Allegato Acqua il contenuto tecnico dello stesso Allegato, parte integrante della determina citata;

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

E' autorizzato il gestore della ditta MODENACETI SRL, con stabilimento a Vignola, via Prada n. 3 a scaricare nella pubblica fognatura di via Prada a Vignola le acque reflue industriali derivanti dall'attività di produzione aceto balsamico e altri aceti, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Si stabilisce in circa **8000 metri cubi annui** il quantitativo massimo di acque reflue industriali scaricabili dall'insediamento.
2. Lo scarico delle acque reflue industriali nella pubblica fognatura deve avvenire nel rispetto dei limiti della tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs 152/06 per lo scarico in pubblica fognatura.
3. I valori limite di cui al punto 2 non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo; non possono essere diluite con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo nemmeno le acque reflue a monte del sistema di trattamento.
4. Il rispetto dei limiti tabellari, per le acque reflue industriali, è riferito ad un campione medio prelevato nell'arco di 3 ore. L'autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il prelievo su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico.
5. I pozzetti adibiti a manufatti di ispezione ai fini dei campionamenti fiscali ubicati a valle del depuratore dovranno essere mantenuti accessibili ed ispezionabili da parte degli organi di controllo e dovranno avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo. Il personale tecnico dell'Autorità di controllo è autorizzato ad effettuare all'interno dello stabilimento tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.
6. E' vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento Quadro per la disciplina del servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.
7. A cura del gestore della ditta dovrà provvedersi con frequenza minima annuale alla pulizia dei pozzetti e delle vasche di separazione fanghi e oli a mezzo auto-spurgo; la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia dovrà essere conservata a cura del titolare dello scarico e dovrà essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
8. Deve essere mantenuta a disposizione dell'organo di controllo la documentazione comprovante la manutenzione e la gestione dell'impianto di depurazione. Tale documentazione deve contenere:
 - i certificati degli eventuali autocontrolli analitici effettuati;
 - indicazioni circa gli interventi strutturali e impiantistici effettuati al fine di mantenere in perfetta efficienza l'impianto di depurazione, compresa la periodica pulizia dei pozzetti;
 - i quantitativi di acqua prelevati distinti per i vari usi (civili, produttivi e di raffreddamento);
 - i quantitativi di fanghi derivanti dall'impianto di depurazione e la relativa destinazione;
 - il registro di carico e scarico rifiuti aggiornato, ai sensi della vigente normativa;I fanghi risultanti dal manufatto di sedimentazione e di disoleazione dovranno essere smaltiti mediante ditta autorizzata ai sensi del D.Lgs 152/06.
9. Dovranno essere mantenuti in efficienza idonei contatori volumetrici nei punti di approvvigionamento e documentati i vari utilizzi.
10. L'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività.

11. È fatto obbligo dare immediata comunicazione, ad ARPAE di Modena, al Comune di Vignola e al gestore delle fognature pubbliche di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
12. Ai sensi della Direttiva di Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1480/10, entro 30 giorni dalla data di rilascio del presente atto deve essere sottoscritto con il gestore delle pubbliche fognature, un contratto che disciplina le condizioni del servizio fra Gestore e Utente.
13. Entro il 30 aprile 2022, il 30 aprile 2027 e il 30 aprile 2032 dovrà essere inviata alla SAC ARPAE di Modena una comunicazione, anche in forma di semplice tabella, riportante il riassunto dei risultati analitici ottenuti sulle acque reflue industriali riferiti al quinquennio precedente; dovranno inoltre essere indicati i volumi di scarico sempre relativi alle acque reflue industriali.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Allegato ARIA

Ditta MODENACETI SRL (IMP. V. Prada n.3) VIGNOLA (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269, comma 8, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

A - PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 269, punto 8, del citato Decreto Legislativo prevede che sia sottoposta a preventiva autorizzazione anche la modifica sostanziale dell'impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti;

Spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

B - PARTE DESCRITTIVA

La ditta MODENACETI SRL, che svolge attività di produzione e invecchiamento di aceto balsamico di Modena IGP e tradizionale DOP, aceti di vino e aceti provenienti da materie prime diverse dal vino, intende modificare gli impianti ubicati in comune di Vignola (MO), v. Prada n. 3.

Dalla documentazione presentata a corredo della domanda di Autorizzazione Unica Ambientale nella quale sono indicati il ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni, e dalla documentazione integrativa pervenuta in data 27/1/2020 e assunta agli atti con prot. n. 12208, risulta:

- la modifica del punto di emissione n. 1
- la installazione dei nuovi punti di emissione:

Emissione n.	Descrizione
2	Laboratorio – cappa
12	Condensazione aceto
13	Condensazione aceto

- il seguente consumo di materie prime:

- aceto di vino 6.500.000 litri/anno
- mosto conc./cotto 2.500.000 litri/anno
- caramello 2.500 litri/anno

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Il Comune di Vignola con prot. n. 4454 del 05/02/2020, assunto agli atti da ARPAE SAC di Modena con prot. 15826 del 05/02/2020, ha espresso parere favorevole, in relazione agli aspetti urbanistici;

ARPAE Modena – Distretto Area Sud Maranello, con nota prot. n. 30482 del 25/02/2020, ha fornito istruttoria tecnica dalla quale risulta la conformità alla normativa tecnica per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

Da quanto agli atti si valuta che per gli impianti e attività modificati/aggiunti risultano adottate sufficienti misure ai fini del contenimento delle emissioni entro i limiti previsti dalla normativa tecnica di riferimento, risultano pertanto soddisfatte le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

La Ditta MODENACETI SRL è autorizzata ad effettuare nello stabilimento con emissioni in atmosfera ubicato in comune di Vignola (MO), v. Prada n. 3, la modifica descritta nella domanda di autorizzazione e ad esercire gli impianti nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicate.

PUNTO DI EMISSIONE N. 1 – LABORATORIO - ASSORBIMENTO ATOMICO (*impianto ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante*)

portata massima	250	Nmc/h
altezza minima del camino	7	m
durata	3	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 2 – LABORATORIO - CAPPА (*impianto ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante*)

portata massima	2.200	Nmc/h
altezza minima del camino	7	m
durata	4	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 10 – CALDAIA A FUOCO DIRETTO (70 kWt) (*impianto ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante*)

PUNTO DI EMISSIONE N. 11 – CALDAIA A FUOCO DIRETTO (70 kWt) (*impianto ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante*)

PUNTO DI EMISSIONE N. 12 – CONDENSAZIONE ACETO

portata massima	2.500	Nmc/h
altezza minima del camino	7	m
durata	24	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 13 – CONDENSAZIONE ACETO

portata massima	2.500	Nmc/h
altezza minima del camino	7	m
durata	24	h/g

Prescrizioni

I consumi di materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni.

Si rimanda alle verifiche dei competenti organi di controllo l'eventuale imposizione di idonei sistemi di abbattimento delle sostanze odorigene/organiche, qualora si rilevino problematiche di carattere igienico sanitario.

Prescrizioni periodi di applicazione dei valori limite

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

Prescrizioni relative alla messa in esercizio e messa a regime degli impianti nuovi o modificati

La Ditta deve comunicare tramite Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata ad ARPAE Modena e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento:

- la data di **messa in esercizio** con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle emissioni ovvero i risultati delle analisi di verifica del rispetto dei valori limite, effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose, entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime; tra la data di **messa in esercizio** e quella di **messa a regime** non possono intercorrere più di 60 giorni.

- Relativamente ai punti di emissione **n. 12 (portata e acido acetico), 13 (portata e acido acetico)** deve essere eseguito un campionamento alla data di messa regime.

Nel caso non risultasse possibile procedere alla messa in esercizio degli impianti **entro due anni dalla data di autorizzazione di tali impianti**, la Ditta dovrà comunicare preventivamente ad ARPAE Modena e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento le ragioni del ritardo, indicando i tempi previsti per la loro attivazione.

Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli

strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione $\pm$ Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- ⌚ metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- ⌚ metodi normati e/o ufficiali
- ⌚ altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

METODI MANUALI E AUTOMATICI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008 UNI EN ISO 16911:2013 UNI EN 13284-1:2003
Portata volumetrica Temperatura di emissione	UNI EN ISO 16911:2013 UNI 10169:2001
Acidi Organici	NIOSH 2011 (campionamento su fiala gel di silice ed analisi in cromatografia ionica o gascromatografia)

Nel caso il gestore, nei controlli di propria competenza, accerti difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, è tenuto a comunicarle ad ARPAE entro le successive 24 ore.

(I risultati di tali controlli non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato di cui all'art. 279 c. 2, per il superamento dei valori limite di emissione).

ARPAE-SAC di Modena, sulla base dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.